



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell'Università di Foggia (di seguito denominato "DAFNE") codice fiscale n. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 89/91, nella persona della Direttrice Prof.ssa Milena Grazia Rita Sinigaglia domiciliata per la carica presso il Dip. DAFNE, in via Napoli, 25 a Foggia

E

Il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito denominato Dip. di Scienze) codice fiscale n. IT 04400441004, con sede legale Viale Guglielmo Marconi, 446, 00146, Roma, nella persona del Direttore, Prof. Paolo Visca, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

PREMESSO CHE

- L'Università di Foggia attraverso il proprio Dipartimento DAFNE è impegnata in molteplici settori di ricerca nell'ambito delle Scienze Agrarie e delle Scienze e Tecnologie Alimentari;
- L'Università degli studi Roma Tre, attraverso il proprio Dipartimento di Scienze è impegnata in molteplici settori di ricerca nell'ambito della Sostenibilità Ambientale e della Salute dell'Uomo;
- E' comune interesse delle due parti formalizzare e sviluppare una collaborazione scientifica e didattica, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra, per il perseguimento di più ampi risultati nelle iniziative già attivate e in quelle che possono congiuntamente essere attivate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

Il Dipartimento di UNIFG e quello di Roma Tre confermano la volontà di collaborare nella realizzazione di attività di ricerca, studio e formazione nel campo delle Scienze e Tecnologie Alimentari. In particolare, le Parti si impegnano a una collaborazione didattica e scientifica concernente i seguenti temi:

- studio, realizzazione e sperimentazione di materiali realizzati a partire dalla filiera agroalimentare;
- attribuzione di compiti didattici/incarichi di insegnamento nell'ambito del Corso di Laurea in "Scienze e Culture Enogastronomiche" dell'Università Roma Tre;
- scambio di studenti per tirocini formativi e progetti per tesi di laurea sperimentali;
- collaborazione nell'organizzazione e il coordinamento di Master di I e II livello e di Corsi di Alta formazione.

ART. 3

Sono nominati Responsabili Scientifici del presente accordo:

- per il Dipartimento di UNIFG, la Prof.ssa Carla Severini
- per il Dipartimento di Roma Tre, la Prof.ssa Livia Leoni

ART. 4

Le Parti metteranno a disposizione proprie risorse strumentali e tecnologiche e proprio personale in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate, senza che alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra e senza ONERI per le istituzioni dipartimentali.

ART. 5

Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente accordo, le Parti, con modalità da concordare separatamente da parte dei responsabili scientifici del Dipartimento di UNIFG (Prof.ssa Carla Severini) e del Dipartimento di RomaTRE (Prof.ssa Livia Leoni), potranno definire specifici programmi di ricerca e didattica che, di volta in volta, dovranno essere approvati dai rispettivi Consigli di Dipartimento.

ART. 6

Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

ART. 7

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura.

Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e delle rispettive normative d'Ateneo e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

La regolamentazione di tali aspetti dovrà essere disciplinata a mezzo di accordi attuativi da sottoporre alla preventiva approvazione degli Organi di Ateneo; tali accordi disciplineranno gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione e allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali, osservando le rispettive normative di Ateneo.

ART.8

Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività istituzionali comuni oggetto del presente protocollo d'intesa e preventivamente autorizzate a mezzo di appositi accordi attuativi.

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagini delle Parti, osservando le rispettive normative di Ateneo.

ART.9

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alle rispettive normative in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa, nel rispetto reciproco della normativa della sicurezza dei lavoratori.

ART. 10

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e alle spese relative alle proprie azioni scientifiche, senza contributi finanziari dell'altra Parte.

ART. 11

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione ed ha la durata di 5 anni. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato per pari durata se non disdetto da una delle parti a mezzo p.e.c. almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, lì.....

Dipartimento di Scienze

Il Direttore

Prof. Paolo Visca

Dipartimento di

Il Direttore.....

Prof.